



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 19 /2017

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.	Reg. Pubbl. N. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000) Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal al Li, Incaricato alla Pubblicazione Alberta Castellan
---	--

All'appello nominale risultano:

		P.	A.			P.	A.
1	LAZZARIN MODESTO	X		7	ZANIN CARLO		X
2	BETTO EZIO	X		8	BERTIN ARIANNA	X	
3	BANZATO VITTORIA	X		9	BRUNAZZO ROBERTO	X	
4	LAZZARIN MASSIMO	X		10	GARZOTTO DENIS	X	
5	BRUNATO GIANNI	X		11	BIASIN JACOPO	X	
6	BETTO STEFANO	X					
TOTALI						10	1

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Guido Carrarello.

Il Sig. MODESTO LAZZARIN, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. BANZATO VITTORIA, BRUNATO GIANNI, GARZOTTO DENIS .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il . Li,	La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il Li, _____ Il Segretario Comunale Dott. Guido Carrarello
--	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P. sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 6 in data 28/12/2015 e n. 1 in data 31/3/2016 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano.

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000, (allegato B);

SI PROPONE

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;
- 3) di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex d.m. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

- 4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS.VO 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. N. 174/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SETTORE RAGIONERIA COMUNE TERRASSA PADOVANA E TRIBUTI DELL'UNIONE

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

☒ FAVOREVOLE.

☐ CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____

Lì, 19 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Vilma Trovò

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, atteso che la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

☒ FAVOREVOLE, dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell'Ente, dell'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/sui capitolo/capitoli indicato/i nella proposta stessa.

☐ CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____

Lì, 19 settembre 2017

IL RESPONSABILE AREA III – SERVIZI FINANZIARI

SETTORE RAGIONERIA COMUNE TERRASSA PADOVANA E TRIBUTI DELL'UNIONE

dr.ssa Vilma Trovò

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco-Presidente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riassuntivamente riportati:

SINDACO: da lettura della proposta e la pone in votazione;

FAVOREVOLI: 10; CONTRARI e ASTENUTI: nessuno

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Successivamente, il Sindaco-Presidente, stante l'urgenza che riveste il provvedimento in oggetto, ne pone in votazione l'immediata eseguibilità.

Il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. n. 134, 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con separata votazione avente il seguente esito:

FAVOREVOLI: 10; CONTRARI e ASTENUTI: nessuno

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MODESTO LAZZARIN

Il Segretario Comunale
DOTT. GUIDO CARRARELLO